

Premessa

Il processo esecutivo, a torto trascurato dalle riforme del processo civile degli anni novanta, ha visto nel breve periodo di fine legislatura un susseguirsi di interventi legislativi.

Con la legge 52 del 24 febbraio 2006, entrata in vigore il 1 marzo 2006, si sono registrati, infatti, significativi correttivi alle modifiche già apportate, alla previgente disciplina, dal d.l. 35/2005 convertito nella legge 80/2005 (*c.d. Decreto sulla competitività*).

La ristrettezza dei tempi di approvazione, come si evince dai lavori delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, non ha, tuttavia, consentito un pur avvertito, quanto prospettato, intervento emendativo¹.

E' stato così licenziato un testo che, privo di ogni preventiva valutazione di fattibilità, ha omesso di verificare gli effetti reali delle misure previste, lasciando agli operatori l'onere di supplire alla mancanza dei mezzi necessari a dare attuazione alla legge.

Eppure l'inserimento delle riforma nel *c.d. decreto sulla competitività* era stato letto come consapevolezza del legislatore della ricaduta che la ineffettività della tutela esecutiva, e quindi il costo del credito, hanno sulla economia del Paese.

Questo lavoro, certamente non esaustivo, muovendo dalle difficoltà rappresentate cerca di dare una lettura *prudente* delle modalità attuative delle disposizioni più innovative in materia di espropriazione mobiliare.

Naturali destinatari di questa lettura sono perciò coloro che operano nel processo di esecuzione e, in particolare, i colleghi ufficiali giudiziari, chiamati ad organizzare attività e a gestire uffici privi del conforto di direttive e in tempi che non consentono di pervenire a univoche e condivise determinazioni.

1. Titolo esecutivo

La riforma, con la modifica dell'art. 474 c.p.c., realizza una estensione dei titoli su cui può fondarsi l'esecuzione forzata.

La significativa innovazione rende opportuno rivisitare brevemente i principi generali in materia.

Recita l'art. 474 c.p.c., 1° comma: "l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile".

Il titolo esecutivo, quale necessario presupposto di ogni processo esecutivo (*nulla executio sine titulo*), si sostanzia in un documento enunciativo qualificato, in conformità al quale deve sussistere un credito di un certo soggetto nei confronti di un'altra persona.

Tale documento costituisce il presupposto, sulla base del quale può venire promosso e proseguito sino all'esito finale il processo esecutivo, ed in aderenza al quale va individuato, sia oggettivamente che soggettivamente, il diritto al cui conseguimento è sotteso il processo medesimo.

Il titolo deve persistere per tutta la durata dell'esecuzione: se viene meno nel corso di essa, l'esecuzione diviene illegittima; se è mancante dall'inizio, la sua sopravvenienza non sana il vizio originario.²

¹ Si vedano emendamenti dei Senatori Cavallaro – Magnalbò e il dibattito in Commissione Giustizia del Senato, 31 gennaio – 7/8 febbraio 2006 con approvazione ddl 3752.

L'accertamento dell'esistenza dei presupposti di legittimità dell'attività esecutiva richiesta dal creditore, concretizza un potere-dovere dell'ufficiale giudiziario di verificare preliminarmente, (e cioè all'atto della richiesta, e certamente prima di intraprendere l'esecuzione), che tali presupposti sussistano.

1) In tale prospettiva si inserisce il requisito della certezza (art. 474, 1° comma), prioritario rispetto agli altri requisiti parimenti configurati dalla norma, quale corollario necessario del diritto azionato *in executivis*.

Su detto requisito si fonda da un lato la sussistenza (*l'an e il quantum*) del diritto fatto valere, e dall'altro la legittimazione, sia attiva che passiva nella titolarità del rapporto obbligatorio consacrato nel titolo esecutivo in merito all'azione esecutiva e ai suoi destinatari.

Il titolo, finalizzato a consentire in concreto l'attuazione del credito o del diritto contenuto in esso, provvede ad individuare il soggetto che deve ritenersi creditore della prestazione, nonché il soggetto debitore; l'uno e l'altro legittimati rispettivamente a promuovere ed a subire l'esecuzione forzata in forza del titolo.

2) Il secondo requisito richiesto affinché un determinato documento possa essere considerato titolo legittimante il promuovimento dell'esecuzione forzata è costituito dalla liquidità del diritto, nel senso che il titolo oltre ad accertare l'esistenza di tale diritto, deve anche provvedere a specificarne il suo contenuto – sia questo di natura pecuniaria o meno – ma che comunque consenta di individuare l'oggetto di un ipotetico processo esecutivo.

3) L'ulteriore requisito è quello della esigibilità per cui il creditore può agire *in executivis* se il diritto accordatogli non sia sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale, oppure sia venuto meno per il verificarsi di una condizione risolutiva.

Va ribadito che la verifica in ordine alla sussistenza del diritto della parte istante (e cioè di colui che si assume creditore di una certa prestazione) di procedere ad esecuzione forzata spetta sia all'ufficiale giudiziario² che, indipendentemente dal promuovimento di una opposizione, al giudice dell'esecuzione.

L'indagine relativa è circoscritta al controllo formale del documento (titolo esecutivo) prodotto e assunto dalla parte istante a fondamento della propria pretesa esecutiva.

E' accertamento limitato alla sussistenza dei requisiti indispensabili affinché detto documento possa valere come titolo esecutivo, nonché alla sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed exigibilità oltre che alla legittimazione, attiva e passiva dell'istante e dell'esecutato, talora non direttamente menzionato, come i terzi⁴.

² Sul punto la giurisprudenza è consolidata; da ultimo Cass. 29.11.2004 n. 22430, ribadisce che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'insussistenza originario del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che, entrambe determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata "Ex Tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.

³ VERDE, Pignoramento diretto e immobiliare in Enciclopedia del diritto XXXIII Milano 1983 p.829;

MARTINETTO, Gli accertamenti degli organi esecutivi, Milano 1963;

SATTA, L'Esecuzione forzata 1963 p.94;

Cassazione 31.1.1957 n.342 in Riv.dir.proc. 1958 p.558 ss.

⁴ Società di persone; Condominio

Altro esempio in cui il titolo dispiega la sua efficacia verso terzi non espressamente indicati, si ha nella esecuzione per rilascio e nel decreto di trasferimento della proprietà dove qualunque

Ove la verifica conduca ad escludere, sotto detti profili, la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia l'Ufficiale Giudiziario, organo di esecuzione, che il Giudice, dovranno denegare il compimento dell'atto esecutivo richiesto.

Al Giudice dell'esecuzione spetta inoltre sanzionare, con l'adozione di provvedimenti dichiarativi, l'inefficacia del titolo.

2. Principio di tassatività

Il numero 1) del capoverso dell'art. 474 c.p.c. stabilisce il principio della tassatività dei titoli esecutivi.

L'art. 474 c.p.c. prevede quali titoli esecutivi:

- Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti⁵ ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

La riforma introduce, al n. 2 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c., fra i titoli esecutivi la scrittura privata autentica e ad un tempo (art. 474, ultimo comma) afferma che l'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù di sentenze, provvedimenti e atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva nonchè di atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. (Art. 474 c.p.c. n. 1 e 3).

Qui deve osservarsi che la norma non ha inteso introdurre un generalizzato potere di autentica in capo ai pubblici ufficiali dovendo, in mancanza di espressa disposizione, ritenersi meramente ricognitiva di quelle già esistenti.

Sicché la potestà di autenticare, in quanto attribuita dalla sola legge e negli stretti ambiti e limiti da essa previsti, non appare suscettibile di interpretazione analogica.

3. Formula esecutiva

Il problema dell'autentica si correla, a ben vedere, alla necessità di apporre la formula esecutiva da parte del pubblico ufficiale che abbia, in virtù della normativa che lo disciplina, non solo la potestà di autenticare, ma soprattutto l'onere di conservare l'atto autenticato e il potere di rilasciarne copie autentiche e di conferirne, con la spedizione in forma esecutiva, l'efficacia del titolo esecutivo.

La previsione, fra i titoli esecutivi delle scritture private autenticate (art. 474, n.2) in mancanza di diversa, espressa, disposizione, secondo il tenore dell'art. 475 c.p.c., per valere come titolo per l'esecuzione forzata devono essere munite della formula esecutiva al pari delle sentenze, degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

La formula esecutiva costituisce, infatti, il riconoscimento formale, operato dall'Ufficio che conserva l'atto, dell'autorità del titolo (documento) su cui è apposta.

Nel caso delle scritture private autenticate e degli atti pubblici costituisce un insormontabile riscontro positivo degli elementi formali del titolo e della sua certificata corrispondenza della copia all'originale depositato. (Vedi art.153 disp. att.- Rilascio del titolo esecutivo).

Deve ritenersi che proprio in ragione della evenienza, tutt'altro che residuale, di una pluralità di titoli, tutti attinenti alla stessa obbligazione (si pensi ai contratti simulati, o

detentore, salvo il diritto da far valere con apposita azione il proprio titolo a detenere qualora sia opponibile al procedente, è destinatario del provvedimento.

⁵ Si pensi al Titolo Esecutivo Europeo – Regolamento n. 805/2004.

alle duplicazioni in originale del contratto concluso), la riforma, abbia previsto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (art. 615, 1° comma, seconda parte), su istanza di parte, già in sede di opposizione a precetto.

La modifica degli artt. 615 e 624 così come integrata dalla legge 52/2006, disciplina le impugnazioni e il relativo procedimento, risolvendo il limite di impugnabilità prodotta dalla prima formulazione.

4. Gli altri atti

Una modifica apparentemente di dettaglio riguarda l'inclusione degli "altri atti" espressamente previsti dalla legge che dall'originaria inclusione nel n. 2) dell'art. 474 c.p.c. vengono ora previsti nel n. 1) al pari delle sentenze e dei provvedimenti ivi richiamati.

Quasi a volerne segnalare uno scatto di rilevanza, crediamo, il legislatore abbia inteso richiamarvi il titolo esecutivo europeo⁶, di recente adottato con Regolamento (C.E.) n. 805/2004 che amplia di molto, nei rapporti con i soggetti degli altri Paesi membri dell'Unione Europea, i titoli esecutivi.

Altro atto che va certamente ricompreso, dopo il riconoscimento della Corte Costituzionale, con la Sent. 12 luglio 2002 n. 336, sono i verbali di conciliazione giudiziale.

5. I titoli per l'esecuzione di consegna o rilascio

L'art. 474 c.p.c., all'ultimo comma introdotto dalla riforma, prevede che l'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può avere luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai n.1) e 3) del secondo comma.

Ad una letterale esegesi della disposizione richiamata, i titoli esecutivi su cui può legittimamente fondarsi l'esecuzione forzata per consegna o rilascio di cui al punto 3) sono gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, con esclusione, perciò, delle scritture private autenticate.

Questa conclusione appare confermata dalla esplicita esclusione del punto 2) dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 474 c.p.c..

6. Atti e scritture private formati prima della previsione dei titoli esecutivi

Non possiamo mancare di evidenziare la problematicità del riconoscimento di titolo esecutivo agli atti formati precedentemente alla loro rilevanza esecutiva.

Sul punto non sembra potersi prescindere dall'osservare che le parti, al momento della sottoscrizione, e quindi in riferimento alla propria autonomia contrattuale, certamente non hanno potuto prevedere l'efficacia esecutiva dell'atto che stavano formando e in ragione di ciò, almeno da un punto di vista sostanziale, non sembrerebbe privo di rilievo il farne discendere vantaggi o pregiudizi non espressamente voluti e accertati.

⁶ Il Regolamento n. 805/2004 del 21 aprile 2004 introduce il "titolo esecutivo europeo", in materia civile e commerciale, per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento o l'esecuzione (Art. 1 Regolamento).

Tuttavia, si può obiettare che la esecutività quale fondamento dell'atto a valere *in executivis*, non è un elemento essenziale dell'atto, ma semplicemente un effetto legale, il quale prescinde dalla volontà delle parti.

In merito alla necessità dell'apposizione della formula esecutiva, all'esito di quanto esposto, appare necessario che anche la scrittura privata autenticata venga conservata dal pubblico ufficiale, all'atto della sua formazione, per essere spedita in forma esecutiva.

La copia esecutiva, a norma dell'art. 476 c.p.c. per evitare indebite duplicazioni può essere rilasciata in unico esemplare.

Sul punto è significativo l'aggravamento della pena pecuniaria, art. 476 ultimo comma, c.p.c., prevista da un minimo di euro 1.000,00 ad una massimo di euro 5.000,00 per il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene al divieto, senza giusto motivo, di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

La notificazione del titolo esecutivo e del precetto a mente del riformato art. 479 c.p.c., che ha soppresso parte del secondo comma del previgente testo, così eliminando la possibilità della notifica del titolo esecutivo all'avvocato costituito, prevede ora, la notifica al debitore di persona.

Con ciò il legislatore ha certamente voluto rafforzare il carattere personale dell'obbligo contenuto nel titolo, responsabilizzando direttamente il debitore.

7. Art 492 c.p.c. – Del pignoramento

Se per lungo tempo il processo esecutivo ha vissuto ai margini dell'intervento del legislatore, nell'ultimo scorcio di legislatura si è registrato un impegno trasversale – per quanto prevedibilmente ancora non concluso – sul processo di esecuzione forzata.

Alle modifiche apprestate dal c.d. *decreto sulla competitività* (d.l. 14.3.2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla l. 14.5.2005 n.80), si sono aggiunte a tamburo battente le specifiche modifiche correttive della l. 24 febbraio 2006 n. 52 *c.d. riforma delle esecuzioni mobiliari*, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 1 marzo 2006.

In essa appare, con riferimento all'espropriazione, di particolare momento, la sostituzione dell'art. 492 c.p.c. sulle forme del pignoramento in generale.

La norma riafferma che l'esecuzione inizia con il pignoramento, il quale consiste nella ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

A seguito di questa definizione normativa si conferma centrale, nella ricostruzione dinamica dell'attività dell'ufficiale giudiziario, la individuazione dei beni da pignorare, ma anche, in coerenza con il principio di effettività di cui all'art. 2740 c.c., la dichiarazione di responsabilità patrimoniale del debitore.

Con la riforma, al pignoramento-espropriazione quale materiale intromissione nel patrimonio dell'esecutato, al fine di realizzare un bene-fine (somma di denaro) adeguato al valore del bene-strumento (oggetto del pignoramento),⁷ si connette, quale estensione oggettiva, la dichiarazione del debitore.

La riforma, (per dirla con le parole delle relazione alla legge), “... *responsabilizzando il debitore, tende a concentrare, tendenzialmente, il pignoramento stesso come unico atto iniziale che dia luogo ad una dichiarazione di responsabilità*

⁷ Miccolis.in Foro it, 2005 V cc pag.112

patrimoniale del debitore, in coerenza con l'effettività del principio di cui all'articolo 2740 del codice civile".

Il pignoramento dopo le innovazioni portate dall'art. 492, evidenzia una più marcata diversificazione strutturale nell'ambito della stessa espropriazione.

Nell'espropriazione mobiliare, il pignoramento si concretizza, infatti, oltre che nella identificazione ontologica e giuridica dei beni da assoggettare ad espropriazione, mediante attività di ricerca e di scelta, da parte dell'ufficiale giudiziario, anche nella dichiarazione, sottoscritta dal debitore, che indichi altri beni, se consacrati, con l'ingiunzione prevista dall'art. 492, comma 1, nel processo verbale riservato all'Ufficiale Giudiziario.

Nelle restanti forme, mentre nell'espropriazione mobiliare presso terzi il pignoramento è contenuto in uno speciale atto di citazione rivolto al debitore e al terzo, nell'espropriazione immobiliare, esso è costituito dall'atto notificato al debitore e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, (ora Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare), in entrambi gli atti, presso terzi e immobiliare, l'ingiunzione è riservata all'ufficiale giudiziario.

8. L'invito ad eleggere domicilio

Il nuovo 2° comma dell'art. 492 c.p.c., norma generale, dispone che il pignoramento, in qualunque forma eseguito, deve contenere, oltre all'ingiunzione di cui al 1° comma, l'invito al debitore ad effettuare in cancelleria la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente e l'avvertimento che in mancanza di tale dichiarazione tutte le notificazioni e comunicazioni si effettueranno presso la cancelleria.

Questa innovazione assolve, secondo i promotori, ad una duplice funzione, già da tempo avvertita dalla dottrina, di impedire che il creditore precedente e il cancelliere – nel corso del processo esecutivo, “inseguano” il debitore nei suoi strumentali repentini cambi di residenza, finalizzati solo a procurarsi un fin troppo comodo motivo di opposizione agli atti esecutivi.

In secondo luogo l'invito alla dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio è quella, sempre secondo i promotori, di favorire la partecipazione del debitore (o comunque di chi subisce l'espropriazione forzata) al processo esecutivo.

Non è mancato chi, da noi condiviso, dimostrando una maggiore consapevolezza della posizione in cui è stato relegato il debitore, ha criticato la nuova normativa proprio perché trascura la posizione del debitore, dal momento che non prevede un sistema di informazioni adeguato al rischio di subire in tempi rapidi gli effetti di una procedura che può portare alla perdita di un bene primario quale è la casa di abitazione⁸.

9. Avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento

La legge n. 52/2006 inserisce un terzo comma dell'art.492 c.p.c. ai sensi del quale il pignoramento deve contenere l'avvertimento che il debitore, ex art. 495 può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante o ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, sempre che la richiesta sia depositata in cancelleria prima che sia disposta la

⁸ Osservazioni sulla riforma del codice di procedura civile attuata con la legge n.80/2005 e sulle proposte di modifica – Gruppo di lavoro sul civile M.D./Movimenti riuniti del 21.10.2005.

vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito del creditore procedente e degli intervenuti, dedotti i versamenti effettuati, di cui deve essere data prova documentale.

Deve ritenersi che la eventuale mancanza nell'atto di pignoramento dell'invito di eleggere domicilio e la dichiarazione di residenza, ma anche dell'avvertimento di cui all'art. 492, 3° comma, in ordine alla possibilità per il debitore di avvalersi della conversione del pignoramento, costituiscono evidentemente un vizio formale dell'atto ma a differenza della carenza di ingiunzione, che spesso viene indicata motivo di nullità del pignoramento e degli atti successivi, i detti vizi formali non dovrebbero comportare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto (Cass.2082/99)⁹, ma appunto una sua invalidità, sanabile secondo la normativa generale.

Un ulteriore intervento della riforma incide sul termine massimo di rateizzazione che può essere concesso al debitore per versare le somme dovute, esso passa dall'attuale massimo nove mesi al nuovo massimo di diciotto mesi.

10. Il nuovo pignoramento

La riforma operando sulla disciplina generale dettata dall'art. 492 c.p.c. del pignoramento, va ad incidere profondamente su tutte le forme di espropriazione apportando sostanziali modifiche all'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Il regime dell'espropriazione in generale è, infatti, rideterminato secondo le previsioni degli artt. 1 e 2 della legge 52 del 2006.

L'art. 1, in particolare, prevede la sostituzione dell'intero art. 492 del c.p.c..

Questo, confermato, al comma 1, che "sono fatte salve le forme particolari previste nei capi seguenti", ridetermina i requisiti delle diverse tipologie di pignoramento e ridisciplina incisivamente le modalità di ricerca dei beni da assoggettare a pignoramento.

Costituiscono elementi essenziali del pignoramento, e come tali debbono essere inseriti e risultare formalmente nell'atto di pignoramento, secondo la disciplina generale:

- 1) l'ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (comma 1);
- 2) l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il

⁹ Nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 c.p.c., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre nè dal compimento dell'atto di pignoramento, nè, qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa, ferma restando la salvezza della disposizione dell'art. 2929 c.c. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello procedente.

domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria (comma 2);

- 3) l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569.
- 4) Altro elemento costitutivo, solo eventuale, in quanto connesso all'obbligo di collaborazione del debitore, previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 492 c.p.c., consiste nell'avvertimento, rivolto al debitore, che l'omessa o falsa dichiarazione, circa l'indicazione di ulteriori beni utilmente pignorabili, è sanzionata penalmente (art. 388 ultimo comma).

L'ingiunzione al debitore esecutato di cui all'art. 492 c.p.c., già prevista dalla precedente norma, costituisce, per giurisprudenza ormai uniforme, un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacchè soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di "cinque giorni", indicato dall'art. 617 c.c. per l'opposizione agli atti esecutivi¹⁰.

La mancanza degli altri elementi, attenendo a momenti di minore rilevanza, comportano la nullità del pignoramento solo se fatti valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, secondo le previsioni dell'art. 617 c.p.c., a pena di sanatoria.

RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE

L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, procede all'espropriazione dei beni presso il debitore e/o negli altri luoghi a lui appartenenti, (o con le opportune cautele anche sulla sua persona).

Ciò che appare da subito importante evidenziare è che l'innovazione di maggior rilievo consiste nella potestà, conferita all'ufficiale giudiziario, di svolgere vere e proprie indagini presso l'anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche (art. 492, comma 7) ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione.

Volendo restituire tempestività ed effettività all'espropriazione il legislatore ha coordinato questo potere, proprio dell'organo esecutivo, con altri mezzi quali l'obbligo di collaborazione del debitore e, nel caso di imprenditore commerciale, l'obbligo di esibizione delle scritture contabili finalizzato, per tramite dell'esame di un professionista nominato dall'ufficiale giudiziario, alla individuazione di cose e crediti pignorabili.

A. L'invito al debitore di indicare ulteriori beni – la dichiarazione e i suoi effetti

L'art. 492 c.p.c., 4°, 5° e 6° comma, disciplina l'ipotesi in cui i beni assoggettati a pignoramento **a)** appaiano insufficienti a soddisfare il creditore precedente, ovvero **b)**

¹⁰ Cass. Civ. Sez. III, 10.3.1999 n.2082

per essi appaia manifesta la lunga durata della liquidazione o c) diventino, comunque, insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

In questi casi, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare "ulteriori" beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui essi si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Il comma 5, prescrive che della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive.

Per i beni indicati dal debitore, a seconda della loro specifica caratteristica di: **a)** cose mobili; **b)** crediti o cose mobili in possesso di terzi; **c)** beni immobili; il legislatore con la legge 52/2006, ha dato risposta alle difficoltà interpretative prospettate dalla più attenta dottrina¹¹.

Con l'aggiunta di specifiche disposizioni (art. 492, comma 5) sono state, perciò, previste formalità ed effetti propri per ciascun tipo di pignoramento:

- 1) Se sono indicate **cose mobili** queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, codice penale.

In tal caso, l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c. oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

- 2) Se sono indicati **crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi** il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'art. 388, quarto comma c.p., quando il terzo prima che gli sia notificato l'atto di cui all'art. 543, effettua il pagamento o restituisce il bene.
- 3) Se sono indicati **beni immobili** il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e ss.

L'espresso rinvio fatto dal legislatore, nella disposizione generale richiamata, alle forme tipiche previste per l'espropriazione mobiliare presso il debitore (art. 518 c.p.c.), presso terzi (art. 543 c.p.c.) e immobiliare (art. 555 c.p.c.), ribadisce la inderogabilità delle forme di pignoramento disciplinate dalle rispettive normative speciali.

Questa circostanza fa escludere, diversamente da quanto prospettato dai primi commentatori, la possibilità di trascrivere il processo verbale, contenente la dichiarazione, ai fini costitutivi del pignoramento immobiliare.

Con acuta intuizione già la dottrina¹² formatasi sulla prima riforma, qualificava la dichiarazione del debitore prevista dall'art. 492, comma 2, come una inedita modalità di pignoramento di beni "sulla parola".

Quel che qui preme evidenziare, nell'economia del tema trattato, è che nessuna disposizione regola la eventuale "dichiarazione successiva", che potrebbe, in assenza di riferimenti temporali, essere resa *sine die* dal debitore.

Nel silenzio della norma processuale non possono ritenersi assoggettati a pignoramento, diversamente da quanto previsto dall'art. 492, 5° comma, i beni indicati con dichiarazione resa successivamente alla formazione del processo verbale di

¹¹ Per cui, la precedente disciplina, benchè inserita nella norma dedicata al pignoramento in generale, collocata nel Capo I intitolato "Dell'espropriazione forzata in generale" non poteva che applicarsi soltanto alla espropriazione mobiliare presso il debitore, giacchè non appare fondato ritenere che essa possa derogare alle forme di pignoramento disciplinate dalla normativa speciale. Miccolis, op cit. pag. 112, 113;

¹² Miccolis, op cit. pag. 112;

espropriazione mobiliare presso il debitore o resa a seguito di notificazione del pignoramento presso terzi e immobiliare.

Questa lettura si palesa coerente con la novità introdotta all'art. 338, ultimo comma, codice penale, che posta a tutela del principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore, ai sensi dell'art. 1175 c.c., resta circoscritta agli effetti penali.

Quanto agli effetti penali della falsa o omessa dichiarazione, ribadito, che la responsabilità penale è personale, l'invito alla persona del debitore non sembra ragionevolmente conoscere alternative, con la conseguenza che, solo al debitore è accordata dall'art. 388, ultimo comma c.p., la possibilità di rispondere nel termine di quindici giorni dall'invito.

Ad una lettura coordinata con gli adempimenti imposti dalla legge processuale all'ufficiale giudiziario, (a titolo esemplificativo si pensi al deposito nelle 24 ore del processo verbale di pignoramento in cancelleria), ma soprattutto in ragione della libera determinazione del debitore, non sembra potersi vincolare questi a rimettere la dichiarazione esclusivamente all'ufficiale giudiziario, ben potendo scegliere, nel silenzio della disposizione, di rimettere direttamente la dichiarazione al creditore ovvero alla cancelleria del giudice dell'esecuzione.

Questa interpretazione resta compatibile con i limiti sopra evidenziati e con il ritenuto obbligo di restituzione degli atti al richiedente (lett. c; d;), in caso di non rinvenimento di beni utilmente pignorabili e assenza del debitore, (potendo il creditore ad es. richiedere subito all'ufficiale giudiziario di procedere ad indagini presso le banche dati ai sensi dell'art. 492, comma 7 c.p.c.).

Nessun pregiudizio potrebbe, nell'ipotesi paventata, derivare al creditore, contrariamente dal sottrargli la disponibilità del titolo "*per quindici giorni*", (e non si comprenderebbe perché non oltre?), in attesa di successiva dichiarazione positiva, potendo il creditore, una volta informato della dichiarazione, richiedere all'ufficiale giudiziario, territorialmente competente, di procedere al pignoramento dei beni indicati, a pena di falso, dal debitore.

La norma penale introdotta, sanziona, infatti, la falsa dichiarazione al pari della omessa risposta nel termine di quindici giorni dall'invito.

Ufficiale giudiziario competente

Giova, per chiarezza espositiva, ricordare che a norma dell'art. 106 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, "l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del *mandamento*¹³ ove ha sede l'ufficio al quale è addetto..." questa disposizione si integra con l'art. 26 del codice di procedura civile, c.d. foro dell'esecuzione forzata, segnando le linee di demarcazione della competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario.

Poiché per l'esecuzione forzata è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano, competente territorialmente ad eseguire il pignoramento è l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione¹⁴.

In tale stretto ambito sembra doversi ricondurre, perciò, la previsione di cui all'art. 492, comma 5, ove il legislatore, per onere di sintesi, indica quale ambito territoriale di competenza dell'ufficiale giudiziario l'intero circondario.

¹³ Attualmente modificata dal d.lgs 19.2.1998 n. 51 c.d. riforma del giudice unico.

¹⁴ Cass. Civ. sez III, 24.5.2003, n. 8247.

Appare più compatibile con le richiamate norme sulla competenza (art. 26 c.p.c. e 106 d.p.r. 1229/59) che l'ufficiale giudiziario, ove siano state indicate del debitore cose che si trovano fuori del suo territorio di competenza, ancorché nel circondario del Tribunale, trasmetta, comunque, copia del verbale all'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione (Es. sezione distaccata).

Fatta questa breve premessa, passiamo ad analizzare, senza pretesa di completezza, i più significativi, distintivi, adempimenti nei casi di espropriazione sopra sintetizzati.

L'Ufficiale giudiziario:

a) **Rinviene e pignora beni del debitore il cui valore di realizzo appare idoneo a garantire il credito.**

- Redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. e descrive le cose pignorate con la stima del presumibile valore di realizzo;
- Se lo ritiene utile o su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario si avvale dell'assistenza di un esperto stimatore (art. 518 c.p.c.);
- Ove messo in condizione, con la predisposizione di mezzi necessari e idonei, l'ufficiale giudiziario riscontra lo stato di conservazione dei beni pignorati mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva (art. 518 c.p.c.);
- Rivolge al debitore l'invito ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione;
- Ai sensi dell'art. 495 c.p.c., l'ufficiale giudiziario rende edotto il debitore della possibilità e dei limiti temporali per procedere a conversione del pignoramento¹⁵;
- Nelle ventiquattro ore dal compimento delle operazioni provvede a depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto.

La rappresentazione fotografica o audiovisiva dei beni pignorati, così come finalizzata a riscontrare lo stato di conservazione dei beni, non appare elemento costitutivo del pignoramento che la norma stessa individua nella descrizione delle cose pignorate.

b) **Rinviene e pignora beni per il cui valore ritiene opportuno l'intervento di uno stimatore, o viene dal creditore richiesta la nomina di uno stimatore**

- Redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. e descrive le cose pignorate;
- Ritenendo opportuno per la determinazione del valore l'assistenza di un esperto stimatore, (o perché richiesto dal creditore), differisce le operazioni di stima e nomina lo stimatore;

¹⁵ E' quantomeno opportuno che della possibilità di convertire il pignoramento e dell'invito rivolto al debitore di eleggere domicilio sia dato atto nel processo verbale di pignoramento.

- Provvede senza indugio e comunque **entro il termine perentorio di trenta giorni** alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare a pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto.
- Ove messo in condizione, con la predisposizione di mezzi necessari e idonei, l'ufficiale giudiziario riscontra lo stato di conservazione dei beni pignorati mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva (art. 518 c.p.c.);
- Rivolge al debitore l'invito ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione;
- Ai sensi dell'art. 495 c.p.c., l'ufficiale giudiziario rende edotto il debitore della possibilità e dei limiti temporali per procedere a conversione del pignoramento;
- Nelle ventiquattro dal compimento delle operazioni provvede a depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto.

L'art. 518, comma 2, c.p.c. nuovo testo, prevede espressamente il differimento fino a trenta giorni delle operazioni del pignoramento mobiliare.

Tale previsione modifica la struttura stessa del pignoramento che da atto complesso diviene un vero e proprio procedimento.

c) Rinviene e pignora beni del debitore, presente, il cui valore di realizzo è idoneo a garantire il credito ma appare manifesta la lunga durata della liquidazione; oppure, rinviene beni non sufficienti a garantire il credito.

- Redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. e descrive le cose pignorate con la stima del presumibile valore di realizzo;
- Invita il debitore ad indicare **ulteriori** beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori;
- Avverte il debitore della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione¹⁶.
- Redige della dichiarazione del debitore processo verbale che il debitore stesso sottoscrive.
- Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma c.p. e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per provvedere alla conservazione o all'affidamento in custodia di esse, ai sensi dell'art. 520 c.p.c.;
- Se le cose pignorate si trovano in un luogo "compreso in altro circondario"¹⁷ trasmette **copia** del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c.¹⁸;

¹⁶ Dell'invito e dell'avvertimento rivolti al debitore deve darsi atto nel processo verbale.

¹⁷ Come detto, vedi sopra, appare più compatibile con le richiamate norme sulla competenza (art. 26 c.p.c. e 106 d.p.r. 1229/59) che l'ufficiale giudiziario, ove siano state indicate del debitore cose che si trovano fuori dal territorio di sua competenza, ancorché nel circondario del Tribunale, trasmetta, comunque, copia del verbale all'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario (Es. sezione distaccata) competente per l'esecuzione.

- Deposita nelle ventiquattro dal compimento delle operazioni, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario cui è addetto, il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto.

Ulteriori in questo caso è usato da legislatore a specificare l'indefettibile presupposto di un pignoramento già compiuto su cose mobili o crediti nel domicilio o nei luoghi appartenenti al debitore, in difetto non si potrebbe formare il fascicolo dell'esecuzione, come si cercherà di esporre.

La preesistenza necessaria di un pignoramento può essere letta, inoltre, come condizione minima di conoscibilità e di partecipazione del debitore all'attività espropriativa nei suoi confronti, anche (se non soprattutto) in relazione alla pervasività di un procedimento, per cui non ne è in altro modo prevista la partecipazione, giustificata da fini di giustizia, ad una concreta quanto grave interferenza nella pur sempre delicata materia di protezione dei dati personali.

Considerazione questa, che sollecita esigenze di equilibrio e prudenza soprattutto in assenza di preventivi provvedimenti giudiziari di autorizzazione e delle connesse responsabilità in caso di errore.

Giova anticipare fin da ora, che la diligente attività del richiedente in questa fase, potrebbe sanare un vuoto normativo in ordine alla stima dei beni indicati dal debitore, chiedendo che l'ufficiale giudiziario accedendo in forza di copia del verbale di pignoramento per gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c. proceda, su espressa formale richiesta, alla ricognizione e stima dei beni indicati dal debitore con proprio atto di **constatazione valutativa** al fine di determinare il valore complessivo dei beni pignorati, anche agli effetti dell'art. 492, comma 6, per l'esercizio delle facoltà previste dal 4° comma dell'art. 499 c.p.c..

A prescindere da altre considerazioni non sarebbe, infatti, possibile esprimere un giudizio di insufficienza (art. 492, comma 6, c.p.c.) a seguito di intervento di altri creditori, senza una preventiva stima dell'intero compendio pignorato (perciò anche sulla parola del debitore) quale necessario parametro di valutazione comparativa.

d) Rinviene e pignora beni nella casa del debitore, assente, il cui valore di realizzo è idoneo a garantire il credito ma appare manifesta la lunga durata della liquidazione; oppure, rinviene beni non sufficienti a garantire il credito.

- Redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto di aver rivolto l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. alle persone indicate nell'art. 139, secondo comma, cui consegna l'avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore assente, descrive le cose pignorate con la stima del presumibile valore di realizzo;
- In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (art. 518 c.p.c.);

¹⁸ Questa previsione va necessariamente coordinata, per le pratiche e rilevanti implicazioni che ne possono derivare sotto il profilo degli adempimenti contabili e di ufficio, con il regime delle spese e delle relative anticipazioni rimesse alla parte istante dall'art. 141 d.p.r. 1229/1959.

Questa disposizione, prima fra le norme della Sezione II – Anticipazioni e depositi – prevede, infatti, che le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità relative agli atti richiesti. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute... le parti devono versare una congrua somma di denaro.

- Nelle ventiquattro ore dal compimento delle operazioni provvede a depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto.

La prevista sanzione penale per la omessa o falsa dichiarazione (art. 388, comma 5 c.p.), fa escludere che l'invito possa essere rivolto a persone diverse dal debitore.

In aderenza al principio costituzionale per cui "la responsabilità penale è personale" (art. 27 Cost.), la disposizione in parola deve essere interpretata in maniera restrittiva e rigorosa.

e) L'ufficiale giudiziario non rinviene alcun bene utilmente pignorabile.

- In tal caso redige processo verbale di pignoramento negativo che restituisce con il titolo e precetto al creditore richiedente.
- Il creditore procedente, ai fini della ricerca delle cose da pignorare, può richiedere all'ufficiale giudiziario di accedere ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche (art. 492, comma 7).

A mente dell'art. 106 D.P.R. 1229/59 (Ordinamento Ufficiali Giudiziari), l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti (giudiziali) del proprio ministero, relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale è addetto.

L'ufficiale giudiziario è cioè organo giudiziario addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento.

Si ritiene, anche sulla scorta dei ricordati principi, che sia improduttiva di effetti la dichiarazione del debitore, in caso di pignoramento negativo, qualora vengano indicati beni ubicati fuori del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario.

A questa conclusione, apparentemente estranea allo spirito della legge, ma in realtà, forse, in concreta adesione alla struttura formale della riforma, si perviene considerando le previste conseguenze compulsorie del pignoramento negativo.

Di contro, non si comprenderebbero le conseguenze giuridicamente rilevanti e costitutive di un pignoramento "sulla parola" del debitore, su beni ubicati in un foro (art. 26, c.p.c.) diverso da quello di competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario procedente e quindi del giudice dell'esecuzione, stante, a tacer d'altro, la impossibilità di formare un fascicolo dell'esecuzione nella cancelleria di un giudice incompetente.

Per comprendere sotto il profilo strettamente pratico-operativo, si ipotizzi che il debitore indichi beni (mobili) che si trovano in un circondario diverso da quello in cui sia stato eseguito l'accesso, l'ufficiale giudiziario non può, si ritiene, depositare il relativo verbale presso il giudice dell'esecuzione cui egli è addetto essendo competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano, né risolutiva può apparire la prevista spedizione di copia del verbale all'ufficiale giudiziario competente, essendo tale modalità prevista non per il pignoramento ma per i soli, connessi, adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c.

La vera innovazione di intensità certamente assimilabile ad una sanzione civile, che il debitore cercherà di evitare, con rilevante effetto deterrente, quindi, più che la sanzionabilità della omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 388, comma 5 c.p., pur sempre rimessa alla querela di parte, può essere rappresentata, infatti, dalla "indagine patrimoniale" dell'ufficiale giudiziario ai soggetti gestori banche dati di cui all'art. 492, comma 7, c.p.c..

f) Il debitore, presente, indica quali ulteriori beni pignorabili cose mobili o crediti che sono in possesso di terzi¹⁹.

- Il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione;
- Il debitore-dichiarante è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'art. 388, **comma 4 c.p.**²⁰, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'art. 543 c.p.c., effettua il pagamento o restituisce il bene.

Se oggetto del pignoramento presso terzi è un credito di lavoro si svolgerà obbligatoriamente l'udienza davanti al giudice dell'esecuzione;

Se, invece, oggetto del pignoramento presso terzi sono crediti diversi da quelli di lavoro o beni in possesso di terzi, il terzo non è tenuto a comparire in udienza ma deve comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., relativa all'esistenza del proprio debito nei confronti del debitore esecutato, entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

g) Il debitore, presente, indica beni immobili

- Il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e ss del c.p.c.

B. Il compendio pignorato diviene insufficiente a seguito di intervento

L'art. 492, comma 6 prevede che “ qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 499, quarto comma”.

La soppressione nel nuovo testo delle parole “*e successivamente esercitare*” sostituite con le parole “*ai fini dell'esercizio*” vale a far ritenere che non sia necessario ripetere le attività, evidentemente già espletate, di pignoramento e di ricerca dei beni (art. 492 commi 1-5), ma che più logicamente può farvi ricorso al fine di reperire altri beni, da indicare poi, ai creditori intervenuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 499, comma 4.

¹⁹ La competenza territoriale per il procedimento di espropriazione forzata di crediti appartiene, ove il terzo sia un istituto di credito, alternativamente al giudice del luogo della sede legale o a quello del luogo, in cui si trova l'agenzia, che ha in carico il rapporto oggetto della dichiarazione ed un rappresentante autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo.

Cass. civ., sez. III, 20/02/2001, n.2465

Poichè l'esecuzione forzata su cose mobili, che si trovino presso un soggetto diverso dal debitore, è espropriazione presso terzi, disciplinata, al pari dell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, dagli art. 543 ss. c.p.c., competente territorialmente nel caso in cui il terzo debitore sia una banca è il giudice dell'esecuzione del luogo in cui è posta la sede legale, o, in via alternativa, del luogo in cui sono ubicate la filiale o l'agenzia presso la quale i beni materialmente si trovino, a condizione che vi sia un rappresentante autorizzato a rendere la corrispondente dichiarazione di terzo.

Cass. civ. (Ord.), sez. III, 19/06/2002, n.8920

²⁰ Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Se ne deduce che il creditore può richiedere all'ufficiale giudiziario di ricercare altri beni utilmente pignorabili, secondo le prescrizioni dell'art. 492 commi 1- 5, nei casi di sopravvenuta insufficienza del compendio pignorato per intervento di nuovi creditori.

Una riflessione va fatta, sulla mancata previsione della valutazione dei beni assoggettati a pignoramento sulla mera dichiarazione del debitore e sui limiti previsti, in sede di accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo da esso indicato, per gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c.

La assenza di stima dei beni indicati dal debitore, infatti, rende impossibile pervenire ad un giudizio di insufficienza del compendio pignorato, così vanificando la possibilità conferita al creditore procedente di estendere il pignoramento ad altri beni per le finalità di cui all'art. 494, comma 4.

Pratica soluzione, in linea con talune proposte emendative²¹ prospettate sul punto, e mutuando prassi operative già in uso, può essere rappresentata dalla richiesta del creditore all'ufficiale giudiziario territorialmente competente perchè accedendo, in forza di copia del verbale di pignoramento per gli adempimenti di cui all'art. 520 c.p.c. proceda, su sua formale richiesta, anche alla ricognizione e stima dei beni indicati dal debitore con proprio atto di **constatazione valutativa**.

Questo semplice espediente potrebbe risultare definitivo per determinare il valore complessivo dei beni pignorati, anche agli effetti dell'art. 492, comma 6, e quindi, per l'esercizio delle facoltà previste dal 4° comma dell'art. 499 c.p.c.

C. Le indagini presso l'anagrafe tributaria ed altre banche dati – La vera innovazione

Ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando l'ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure, le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su istanza del creditore, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche (art. 492 comma 7).

Come sopra accennato, le modalità e l'estensione dell'accesso alle banche dati pubbliche potrebbero rappresentare un efficace deterrente, consigliando, nel caso di pignoramento, il debitore, se solvibile, a collaborare nella individuazione dei beni da far assoggettare a pignoramento.

Senza entrare, per opportunità di sintesi, nella dialettica dottrinale in ordine alla nozione di banche dati pubbliche, possiamo limitarci, sotto il profilo soggettivo, che qui appare di maggiore rilievo, a ritenere banche dati pubbliche quelle banche di dati realizzate e gestite, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, ovvero da organismi di diritto pubblico, sulla base delle finalità istituzionali proprie di detti enti.

Tali banche di dati sono generalmente accessibili dagli utenti, in base ai principi generali inerenti alla consultazione dei documenti amministrativi, e possono essere sottratte all'uso, solo in caso di limiti afferenti alla segretezza delle informazioni e alla tutela dei dati personali.

La potestà rimessa all'ufficiale giudiziario, di accedere oltre i limiti riferiti, trova fondamento nel principio di vincolo di scopo dell'attività pubblica esercitata.

Va espressamente riaffermato, perciò, anche all'esito dell'accertamento presso le banche dati, (esclusi, evidentemente, quelli accessibili a chiunque) il potere-dovere,

²¹ Cavallaro – Magnalbo, Atto Senato 3752 – 2° Commissione Giustizia in sede deliberante, 31.1.2006, 8.2.2006.

tecnicamente discrezionale, dell'ufficiale giudiziario di operare fra i beni rinvenuti la scelta di quelli da pignorare e/o comunque da indicare al creditore, per garantirne il credito, e ciò assumendo a parametro la compatibilità e i limiti dei dati trattati con lo scopo perseguito.

Sostanzialmente sembra risolversi in questa tutela, (negli ambiti preclusi alla diretta acquisizione dei dati da parte del creditore), la riserva che la legge fa all'ufficiale giudiziario, organo pubblico, (e non mero intermediario delle istanze del creditore) di procedere alle "indagini patrimoniali".

La sproporzionata esposizione del patrimonio del debitore, in questa "area riservata", potrebbe concretizzare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11 D.lg 30/06/2003 n. 196)²², ove non sorretta, da "ragioni di giustizia".

Questa considerazione, come già si è detto, sollecita esigenze di equilibrio e prudenza soprattutto in assenza di preventivi provvedimenti giudiziari di autorizzazione e delle connesse responsabilità in caso di errore²³.

I segnalati profili confermano l'ufficiale giudiziario, organo di esecuzione, garante della legittimità dell'azione esecutiva, in posizione di doverosa equidistanza dagli interessi sia del creditore che del debitore.

Condizioni per la richiesta, la cui sussistenza va accertata dall'ufficiale giudiziario, sono:

- La richiesta, formale, del creditore procedente²⁴;
- Non aver rinvenuto beni, cose o crediti, utilmente pignorabili in sede di espropriazione mobiliare presso il debitore o presso la persona giuridica debitrice;

²² DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, (in Suppl. Ord. n. 123, alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei dati personali (1).

(1) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

Articolo 11

Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

²³**Articolo 15**

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

²⁴ La richiesta, dovendo il creditore in essa indicare analiticamente le generalità, il codice fiscale, e quant'altro utile a identificare correttamente ognuno dei singoli debitori e dovendo contenere indicazione analitica dei creditori procedenti, deve essere prodotta all'ufficiale giudiziario, inderogabilmente, in forma scritta.

- Che i beni pignorati e indicati dal debitore, siano insufficienti per garantire il creditore procedente o siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

Con l'inciso *in ogni caso*, di cui al comma 7, il legislatore ha voluto esplicitare che, ricorrendo le ricordate condizioni, questa potestà è esperibile in ogni momento della espropriazione forzata e perciò dopo il pignoramento infruttuoso e, anche quando per l'assenza o la irreperibilità²⁵ del debitore, non sia stato possibile rivolgere ad esso l'invito a fare la dichiarazione prevista dal precedente comma 4 (vedi sopra lett. d).

D. L'esibizione delle scritture contabili

L'art. 492, comma 8 di nuova introduzione, prevede uno strumento di indagine conoscitiva la cui applicazione è limitata al solo debitore imprenditore commerciale, delle scritture contabili che sia obbligato a tenere, ai sensi dell'art. 2214 c.c.²⁶.

Il richiamo espresso che la disposizione fa agli stessi casi di cui al settimo comma, e previa, istanza del creditore procedente, impone quali condizioni imprescindibili oltre quelle previste per la consultazione delle banche dati (492, comma 7) che il debitore sia imprenditore commerciale:

- La richiesta, formale, del creditore procedente (vedi nota 32) ;
- Il debitore sia imprenditore commerciale;
- Non aver rinvenuto beni, cose o crediti, utilmente pignorabili in sede di espropriazione mobiliare presso il debitore o presso la persona giuridica debitrice;
- Che i beni pignorati e indicati dal debitore, siano insufficienti per garantire il creditore procedente o siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

In seguito alla richiesta del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario, "con spese a carico di questi, invita il debitore ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

²⁵ Vedi sopra, lett. c).

²⁶ Art. 2214 codice civile, Libri obbligatori e altre scritture contabili (1)

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200].

Deve altresì tenere le altre scritture [c.c. 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (2) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].

(1) Vedi l'art. 13, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, recante approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa, e l'art. 25, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

(2) Vedi l'art. 55, n. 3, L. 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio, l'art. 90, secondo comma, R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della suddetta legge; la L. 10 giugno 1978, n. 295 in materia di assicurazione contro i danni e la L. 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni private sulla vita.

civile²⁷, per il loro esame al fine della dell'individuazione delle cose e crediti da pignorare”.

Va sul punto osservato che il legislatore non prevede per la omessa dichiarazione alcuna sanzione penale ma prescrive solo che “il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente”.

Dei risultati della verifica il professionista trasmette apposita relazione al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato.

L'ufficiale giudiziario provvede alla liquidazione delle spese e del compenso al professionista nominato.

Il provvedimento di liquidazione dell'ufficiale giudiziario costituisce titolo esecutivo contro il debitore se dalla relazione risultino cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore (comma 8, ultima parte).

²⁷ 179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)

Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegare le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater del suddetto articolo 2, come sostituito dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168. Il comma 3-quinquies dello stesso articolo 2, aggiunto dal citato articolo 8, così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter non si applicano ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2006.».

(2) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).